



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo**

CODICE ETICO

*Ai sensi del Decreto Legislativo 8
giugno 2001 n. 231 e successive
modifiche e integrazioni*

GRUPPO METAN ALPI

Versione del documento	Nuova 1.0
Stato del documento	Approvato
Data di emissione	Ottobre 2017



Indice

1. Introduzione	4
1.1 La finalità del Codice Etico	4
1.2 Destinatari del Codice Etico	5
1.3 Gli impegni del Gruppo Metan Alpi.....	5
1.4 Obblighi per il personale	6
1.5 Valenza del Codice Etico nei confronti dei terzi	6
2. Principi etici generali	7
2.1 Rispetto delle disposizioni di legge	7
2.2 Onestà ed integrità nei rapporti.....	7
2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	7
2.4 Trasparenza, gestione e conduzione dell'operatività	8
2.5 Il conflitto di interessi.....	9
2.6 Imparzialità.....	9
2.7 Obblighi di riservatezza e tutela della privacy.....	9
2.8 La tutela del patrimonio aziendale.....	10
2.9 La responsabilità individuale	10
2.10 Tutela ambientale e sviluppo sostenibile	10
2.11 Valore della reputazione e della credibilità aziendale	10
2.12 Responsabilità verso la collettività	10
2.13 Rispetto della persona.....	10
2.14 Il valore strategico delle risorse umane	11
2.15 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	11
3. Criteri di condotta	12
3.1 Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori	12
3.1.1 Scelta del fornitore	12
3.1.2 Trasparenza.....	12
3.1.3 Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti.....	12
3.1.4 Tutela dell'ambiente e dei profili etici	12
3.2 Criteri di condotta nei confronti del Personale	13
3.2.1 Rapporti con il Personale.....	13

3.2.2	<i>Salute e sicurezza</i>	13
3.2.3	<i>Tutela della persona</i>	13
3.2.4	<i>Selezione del Personale e assunzioni</i>	13
3.2.5	<i>Doveri del personale</i>	14
3.2.6	<i>Doveri relativi a scritture contabili e registrazioni</i>	14
3.2.7	<i>Conflitto di interesse</i>	15
3.2.8	<i>Beni aziendali</i>	15
3.2.9	<i>Uso dei sistemi informatici</i>	15
3.2.10	<i>Regali, omaggi, regalie e altre utilità</i>	16
3.2.11	<i>Rapporti con clienti/utenti</i>	16
3.2.12	<i>Tutela della riservatezza</i>	16
3.2.13	<i>Riservatezza e gestione delle informazioni</i>	17
3.2.14	<i>Obblighi di informazione</i>	17
3.2.15	<i>Criteri di condotta per la tutela dell'ambiente di lavoro</i>	17
3.3	<i>Criteri di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	17
3.4	<i>Criteri di condotta nella gestione dei finanziamenti e appalti pubblici</i>	18
3.5	<i>Criteri di condotta con Autorità Pubbliche di Vigilanza e loro funzionari</i>	19
3.6	<i>Criteri di condotta nei rapporti con l'autorità Giudiziaria</i>	20
3.7	<i>Criteri di condotta nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali</i>	20
3.8	<i>Criteri di condotta in materia Societaria e rapporti infragruppo</i>	20
3.9	<i>Criteri di condotta in materia di concorrenza e rispetto delle norme antitrust</i>	21
3.10	<i>Criteri di condotta in materia di proprietà intellettuale</i>	22
3.11	<i>Criteri di condotta in materia ambientale</i>	22
4.	<i>Diffusione, vigilanza e segnalazioni di violazioni del Codice Etico</i>	23
4.1	<i>Conoscenza e comprensione del Codice Etico</i>	23
4.2	<i>Vigilanza sul Codice Etico</i>	23
4.3	<i>Segnalazioni di violazione</i>	23
5.	<i>Il sistema sanzionatorio</i>	24

1. Introduzione

Il ruolo del Gruppo Metan Alpi (nel prosieguo anche semplicemente il “Gruppo”) all’interno della collettività non è solo quello di mero attore economico, ma anche di referente sociale nei settori del trasporto (Metanodotto Alpino s.r.l. - MTDA), distribuzione (Val Chisone Rete Gas s.r.l. - VCRG) e vendita (Metan Alpi Sestriere s.p.a. - MAS) di un bene così importante come il gas naturale e della produzione cogenerativa di energia elettrica e termica (Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l. - MASTELE). La pluralità di *stakeholder* attribuisce sempre più valore, oltre che al risultato economico, ad aspetti quali la qualità, l’immagine, l’affidabilità e, più in generale, la reputazione dell’impresa in termini di responsabilità etica, sociale e ambientale.

Per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra il Gruppo e i suoi *stakeholder* s’impone, certo, il costante rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma nella consapevolezza che le regole giuridiche possono non essere sufficienti e che devono pertanto essere inserite nell’ambito di un complesso di principi etici generali e specifici, idonei ad orientare i comportamenti e le scelte individuali e collettive per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti. Assume quindi assoluto rilievo l’etica come mezzo per orientare i comportamenti degli organi sociali, del *management*, dei dipendenti, dei collaboratori esterni ancorché occasionali (complessivamente i “Destinatari”) oltre e al di là del D. Lgs. 231/2001 (nel seguito definito "Decreto").

Il presente codice etico (di seguito anche solo “Codice”) è improntato a un ideale di cooperazione orientato alla tutela del reciproco rispetto e vantaggio delle parti coinvolte. Il Gruppo Metan Alpi richiede perciò a tutte le parti interessate con le quali è in relazione di agire secondo principi e regole ispirate ad un analogo ideale di condotta etica.

Infine l’adozione di principi etici è rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto e per questo il presente codice etico costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo interno di ciascuna società del Gruppo (il “Modello 231”).

1.1 La finalità del Codice Etico

Il presente Codice, adottato in una prima versione nel giugno del 2012 da ciascuna società del Gruppo, è stato realizzato al fine di definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori e dei principi ai quali tutte le società del Gruppo Metan Alpi si ispirano nel perseguimento dei propri obiettivi, osservando le normative nazionali ed internazionali, nel rispetto degli interessi legittimi delle diverse categorie di *stakeholder*.

Attraverso l’introduzione della presente nuova versione del Codice, unica per tutto il Gruppo, le società del gruppo intendono tutte insieme riaffermare e rafforzare il proprio comune intento di rispettare i principi etici qui raccolti perché è un elemento imprescindibile per rafforzare l’affidabilità, la reputazione e l’immagine sia delle singole società sia del Gruppo Metan Alpi nell’ambito della collettività.

Nello specifico al Codice sono attribuite le seguenti funzioni:

- definire i valori ed i principi generali di deontologia aziendale a cui il Gruppo si ispira nello svolgimento e nella conduzione degli affari;
- rappresentare le responsabilità etiche e sociali del Gruppo, attraverso *standard* di comportamento volti a migliorare la correttezza e la qualità delle relazioni con i principali

- stakeholders*, interni ed esterni, con i quali la Società si trova ad interagire;
- dare fondamento e sostanza al sistema di procedure e di controlli finalizzati ad eliminare e/o comunque a ridurre al minimo il rischio di commissione di reati nelle singole società del Gruppo, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'area dei reati societari, dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, della prevenzione di fenomeni di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio, nonché sul rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - Integrare il sistema di procedure e di controlli finalizzati ad eliminare e/o comunque a ridurre al minimo il rischio di commissione di illeciti per violazione di disposizioni normative speciali adottate dal legislatore, nazionale ed europeo, e dalle amministrazioni pubbliche indipendenti nazionali, in primo luogo l'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico) e l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

1.2 Destinatari del Codice Etico

Le norme qui contenute si applicano senza eccezione alcuna a tutto il Gruppo Metan Alpi, agli amministratori, agli organi aziendali delle singole società del Gruppo, al personale dipendente di ciascuna società, ai collaboratori esterni, ai *partner* commerciali, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con le società del Gruppo, ovunque essi operino.

Compete in primo luogo agli amministratori e alla *management* dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità assunte verso l'interno e verso l'esterno. Infatti, l'esistenza di codici scritti e di comportamenti e la prova che il personale li abbia ricevuti e compresi, non ne assicura l'osservanza: il rispetto delle norme di comportamento non è intrinseco all'esistenza di codici, ma piuttosto assicurato dalle azioni e dagli esempi della dirigenza. Risulta, quindi, centrale il ruolo degli organi aziendali, cui è demandata l'attuazione concreta dei principi del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In particolare, gli Amministratori sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice sia nel fissare gli obiettivi delle società del gruppo sia nel proporre e realizzare qualsiasi decisione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'azienda e sul benessere dei dipendenti che con il loro lavoro contribuiscono al successo della stessa.

Le Società del Gruppo, oltre al dovuto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, si attengono rigorosamente ai principi, agli obiettivi e alle regole previste dal Codice. Tale impegno è richiesto non solo al personale, ma anche ai collaboratori esterni, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con le società del gruppo.

Il Gruppo Metan Alpi non tollera la violazione di questi principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione. In nessun caso, la convinzione di agire a vantaggio di una singola società del Gruppo o del Gruppo nella sua interezza, giustificherà l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice.

1.3 La responsabilità delle società del Gruppo

Le società del Gruppo si impegnano a:

- garantire la massima diffusione del Codice presso il personale e presso terzi;
- assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo, in caso di accertata violazione, adeguate misure sanzionatorie.

1.4 Obblighi per il personale

A tutto il personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, l'azienda informerà adeguatamente i propri dipendenti.

Il personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, astenendosi da comportamenti ad esso contrari;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- riferire tempestivamente ai propri responsabili qualsiasi notizia appresa in merito a possibili violazioni del Codice e qualsiasi richiesta ricevuta di violare il Codice stesso;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

L'osservanza del presente Codice non esclude né limita l'obbligo del personale di rispettare anche il Codice di Comportamento *unbundling* adottato dal Gruppo in ottemperanza della regole sulla separazione funzionale e contabile emanate dall'AEEGSI.

1.5 Valenza del Codice Etico nei confronti dei terzi

Nei confronti dei terzi, tutto il personale del Gruppo, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del presente Codice.

2. Principi etici generali

2.1 Rispetto delle disposizioni di legge

Il Gruppo si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative, delle leggi e dei regolamenti nazionali, regionali, provinciali e comunali, respingendo la concussione e la corruzione, la truffa e la frode, l'errata utilizzazione di risorse pubbliche, la falsa comunicazione di dati aziendali ed in genere ogni pratica illegale. Ogni dipendente delle società del Gruppo si impegna, attraverso l'accettazione dei contenuti del presente Codice al rispetto delle suddette leggi e regolamenti.

Tale impegno è vincolante anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con le società del Gruppo. Queste ultime non inizieranno né proseguiranno alcun rapporto con i soggetti che non intendano allinearsi a questo principio.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse delle società del Gruppo giustifica e rende accettabile una condotta contrastante con i disposti della Legge.

Le società del gruppo assicurano che saranno realizzate le opportune attività di informazione e continua sensibilizzazione in merito ai provvedimenti normativi attinenti il presente Codice, il modello 231 e la loro applicazione. I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere, le società del Gruppo informeranno adeguatamente i propri dipendenti.

2.2 Onestà ed integrità nei rapporti

Le società del Gruppo si impegnano a promuovere e a favorire l'onestà nei comportamenti, quale principio fondamentale per la gestione delle sue attività, i suoi rendiconti, le sue comunicazioni. Le condotte dei Destinatari devono essere guidate dall'onestà e dall'etica della responsabilità e a comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Le relazioni instaurate dai Destinatari con riferimento al proprio rapporto professionale con le società del Gruppo, siano esse interne od esterne alle stesse, devono essere improntate al rispetto della legge e della personalità individuale di ognuno, in applicazione dei principi del Codice e dei dispositivi del Modello 231.

La conduzione delle relazioni di ogni ordine e grado, deve avvenire secondo trasparenza, correttezza, onestà e lealtà. Le relazioni, sia interne che esterne, evitano ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla razza, alla nazionalità, alle condizioni personali e sociali, al credo religioso o politico. Il Gruppo non tollera violazioni a questi principi e disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione. A norma di legge si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da Enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali Enti, sia in Italia che all'estero.

2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

In relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, sia nazionali che estere, le società del Gruppo proibiscono di offrire e/o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o somme di valore o altra utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Nei Paesi in cui è costume offrire regali a Clienti od altri Soggetti in segno di cortesia, tali donativi devono essere di natura e valore appropriato, non contrastare con le disposizioni della Legge ivi temporaneamente vigente e non devono essere, in alcun caso, interpretabili come contropartita nella richiesta di favori e/o agevolazioni. In ogni caso tale tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata e documentata in modo adeguato.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

In caso di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione, così come nella effettuazione delle commesse, si dovrà operare nel rispetto della legge, in primis il codice degli appalti pubblici, e della corretta pratica commerciale.

Nel caso in cui le società del Gruppo utilizzassero un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nei confronti di detto soggetto si applicano le stesse direttive valide per i dipendenti delle società del Gruppo. Inoltre le società del Gruppo non si faranno rappresentare da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti di interesse.

2.4 Trasparenza, gestione e conduzione dell'operatività

Le società del Gruppo credono nel valore della trasparenza e si impegnano a gestire i rapporti con i portatori di interesse (*stakeholders*) fornendo informazioni vere, complete e chiare, con ciò favorendo l'agire informato e la condivisione delle conoscenze.

Le società del Gruppo favoriscono un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi e la compagine sociale, gli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza, quando richiesto ai soci, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità.

Riconoscono il valore fondamentale della corretta informazione in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile e in alcun modo giustifica azioni dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte.

In ogni caso le informazioni trasmesse all'esterno e all'interno dell'organizzazione stessa sono rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a dati economici, finanziari e contabili.

Ogni operazione e transazione economica delle società del Gruppo deve essere legittima, autorizzata, correttamente registrata, chiara, coerente, congrua e verificabile.

Le società del Gruppo promuovono e favoriscono l'adozione di tutti quegli strumenti necessari per assicurare che le azioni e le operazioni condotte nell'interesse aziendale abbiano adeguata e coerente registrazione, al fine di rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

La gestione e conduzione dell'operatività deve avvenire nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

Per ogni operazione, oltre ad essere registrata adeguatamente, vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché l'autorizzazione.

2.5 Il conflitto di interessi

Tutto il personale nell'esercizio delle proprie funzioni non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi aziendali o incompatibili con i doveri d'ufficio.

Anche gli Amministratori devono attenersi rigorosamente a questo principio. Le situazioni in contrasto con questa norma devono essere comunicate immediatamente all'OdV.

In particolare, i componenti degli Organi aziendali, il personale dipendente ed i collaboratori devono evitare conflitti di interesse tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni che svolgono all'interno della struttura di appartenenza.

2.6 Imparzialità

Nelle relazioni con i propri *stakeholder* (ad esempio gare di appalto, procedimenti contenziosi, ecc.) le società del Gruppo evitano ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza o nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, non tiene conto di raccomandazioni o suggerimento di provenienza esterna o interna ed assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali o contrattuali e dei principi sanciti nel presente Codice.

2.7 Obblighi di riservatezza e tutela della privacy

Le società del gruppo tutelano la riservatezza del proprio *know how* (sia tecnico che commerciale) aziendale, delle informazioni e dei dati in proprio possesso, operando nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia. Particolare attenzione è riservata dagli organi aziendali all'applicazione delle regole, nazionali ed europee, in materia di segreti industriali (artt. 98 e 99 codice propr. industriale) e di riservatezza dei dati sul trasporto e distribuzione del gas naturale adottate dall'AEEGSI (TIUF e TIUC).

Le società del Gruppo inoltre assicurano il rispetto della normativa sulla *privacy* e si impegnano a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui è in possesso, astenendosi dal ricercare dati riservati, salvo i casi di specifica previsione normativa, e quelli in cui è presente un'espressa e consapevole autorizzazione ed, in ogni caso, sempre nel rispetto delle norme giuridiche vigenti.

Tutte le informazioni a disposizione delle società del gruppo vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della *privacy* dei soggetti interessati. Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relativamente a qualsiasi portatore d'interesse, in particolare relativo ai dati sensibili degli utenti, in nessuna maniera si deve sentire autorizzato a diffonderla o utilizzarla al di fuori degli scopi operativi per cui è stato autorizzato dalla Direzione Generale/Amministratori.

A tal proposito le società del Gruppo hanno implementato un Documento Programmatico di Sicurezza (DPS) per la gestione della Privacy che verrà aggiornato con l'entrata in vigore del nuovo regolamento UE n. 2016/679.

La *privacy* del collaboratore è tutelata adottando standard (DPS di cui sopra) che specificano le informazioni che l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È preclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata del collaboratore. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

2.8 La tutela del patrimonio aziendale

Le società del Gruppo promuovono la tutela e l'utilizzo oculato e diligente dei beni, delle attrezzature e delle risorse aziendali nel rispetto dei criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia in funzione del perseguimento del proprio oggetto sociale.

2.9 La responsabilità individuale

Ognuno è responsabile delle azioni poste in essere nello svolgimento della propria attività lavorativa. Inoltre, per coloro che svolgono funzioni direttive, si aggiunge anche la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

2.10 Tutela ambientale e sviluppo sostenibile

Le società del Gruppo, sensibili ai temi dello sviluppo sostenibile, considerano fra i loro obiettivi primari l'impegno nello svolgimento della propria attività di trasporto, distribuzione e vendita di gas naturale o di energia termica o elettrica nel massimo rispetto delle esigenze ambientali e nel comune interesse di tutti gli *stakeholder*.

2.11 Valore della reputazione e della credibilità aziendale

Per le società del Gruppo la reputazione e la credibilità costituiscono preziose risorse immateriali da preservare e garantire in ogni manifestazione aziendale.

Le società del Gruppo ritengono che la buona reputazione e la credibilità del gruppo favoriscano i rapporti interni ed esterni, in particolare quelli con clienti/utenti e con le istituzioni locali; inoltre stimolano e favoriscono il proficuo sviluppo delle risorse umane ed agevolano la correttezza e affidabilità dei fornitori.

I Destinatari devono pertanto astenersi dal tenere qualunque comportamento che possa ledere l'immagine aziendale, e, al contrario, impegnarsi a migliorarla e tutelarla.

2.12 Responsabilità verso la collettività

Le società del Gruppo, consapevoli del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività intendono operare nel rispetto delle comunità locali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare.

Le società del Gruppo ritengono che il dialogo con i portatori d'interesse sia di importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività ed instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con i propri portatori d'interesse e la collettività, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi.

2.13 Rispetto della persona

Le società del Gruppo credono profondamente nel rispetto dell'individuo. Gli *stakeholders* hanno la più ampia libertà di espressione delle proprie idee e convinzioni, nel rispetto della legge e delle normative della società.

I Destinatari devono tenere comportamenti rispettosi dei diritti e della dignità altrui nonché favorire l'ordinata convivenza nei luoghi di lavoro.

2.14 Il valore strategico delle risorse umane

Le risorse umane sono considerate valore primario per il conseguimento degli obiettivi aziendali in virtù del contributo professionale apportato nell'ambito di un rapporto basato su lealtà, correttezza, fiducia reciproca e pieno rispetto della personalità individuale.

Le società del Gruppo tutelano e promuovono il valore delle risorse umane, favorendone la crescita professionale, impegnandosi ad evitare discriminazioni di ogni natura e garantendo pari opportunità, nonché offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel rispetto delle Norme vigenti e dei diritti dei lavoratori.

I rapporti intercorrenti tra i diversi livelli gerarchici (correlati a diversi livelli di responsabilità esistenti all'interno dell'Ente) devono essere improntati ai principi sopra enunciati.

Nella gestione del personale, le società del Gruppo assicurano a tutti le medesime opportunità, garantendo un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro (CCNL Gas/Acqua) e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Le società del Gruppo si impegnano inoltre a tutelare l'integrità morale del personale, evitando che questi subisca illeciti condizionamenti, abusi o indebiti disagi.

Le società del Gruppo si impegnano a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la professionalità una garanzia per l'intera collettività ed una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi.

Pertanto, la ricerca, la selezione, l'assunzione e lo sviluppo di carriera rispondono soltanto a valutazioni oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazione alcuna.

Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse, né tollerate, molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne.

2.15 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le società del Gruppo sono molto sensibili alla tematica della salute e sicurezza delle persone sui luoghi di lavoro. Esse sono pertanto *compliance* con tutti i dettami e i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, come disciplinato dal d.lgs. n. 81/08, per tutelare l'integrità morale e fisica del personale in un ambiente lavorativo sicuro e salubre.

I principi che ispirano le società del Gruppo per garantire la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- mitigare e combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un sistema coerente che integri nella medesima tecnica, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro, relazioni sociali e influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalle società del Gruppo per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari..

3. Criteri di condotta

In attuazione dei principi generali sopra enunciati, le società del Gruppo promuovono altresì i seguenti criteri di condotta e comportamento, fermo restando che la propria attività deve essere sempre improntata al rispetto della legalità e del principio della buona fede.

3.1 Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori

3.1.1 Scelta del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne aziendali all'uso previste.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive circa la competitività, la qualità, l'utilità, il prezzo della fornitura. Nella selezione le società del Gruppo adottano criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di riferimento e non preclude a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere.

3.1.2 Trasparenza

Le relazioni con i fornitori, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte delle società del Gruppo anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

Le società del Gruppo garantiscono la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi. E' previsto un accurato sistema di archiviazione della documentazione dell'intera procedura di selezione e di acquisto tale da consentire la ricostruzione di ogni operazione.

3.1.3 Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti

Le società del Gruppo si adoperano al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia con il fornitore. Inoltre si impegnano ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme ed ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto. L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

3.1.4 Tutela dell'ambiente e dei profili etici

Le società del Gruppo si impegnano a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici.

3.2 Criteri di condotta del personale

3.2.1 Rapporti con il personale

Il Gruppo ritiene che le risorse umane rappresentino un fattore fondamentale per lo sviluppo dell'azienda, ne riconosce il valore e ne rispetta l'autonomia.

Il Gruppo reputa essenziale che gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori siano coinvolti e partecipino attivamente all'attività aziendale in modo consapevole ed informato, a tale fine si impegna a tutelarne e promuoverne la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute. La gestione del rapporto di lavoro è quindi orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun dipendente anche in relazione all'applicazione degli strumenti di incentivazione.

E' vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo.

3.2.2 Salute e sicurezza

Al personale aziendale, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, è richiesto di:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché eventuale situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi, in caso di urgenza ed in relazione alle proprie competenze per eliminare o ridurre le situazione di pericolo grave o imminente, dandone notizia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere, senza autorizzazione, dispositivi di sicurezza segnalazione e controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazione o manovre che non sono di propria competenza ovvero che non possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipazione ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

3.2.3 Tutela della persona

Le società del Gruppo si impegnano a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo. E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno.

I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto al proprio responsabile o all'Organismo di Vigilanza che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice. Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

3.2.4 Selezione del personale e assunzioni

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dalle società del Gruppo, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti previste dal CCNL di appartenenza della Società, ovvero il CCNL Gas/Acqua.

3.2.5 Doveri del personale

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, sia nei rapporti interni sia nei confronti degli interlocutori esterni, alla normativa vigente, al contratto di lavoro, ai principi contenuti nel Modello 231, anche attraverso un'esplicita dichiarazione di piena accettazione del presente documento. Deve inoltre improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

Al personale è richiesto di:

- evitare di porre in essere, collaborare e dar causa alla realizzazione di comportamenti idonei alla realizzazione di reati richiamati nel decreto 231/01;
- evitare nei documenti aziendali, ivi incluse email, il ricorso ad un linguaggio che sia tale da ingenerare dubbi o ambiguità ed in particolare che facciano sembrare illecite condotte o fatti che illeciti non sono;
- collaborare con OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza, fornendo i dati e le informazioni richieste;
- segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231 e/o del Codice.

Il personale può in qualsiasi momento rivolgersi sia verbalmente, che per iscritto all'Organismo di Vigilanza in merito :

- all'interpretazione del Codice e/o dei Protocolli del Modello 231;
- alla legittimità di un determinato comportamento, così come alla sua opportunità o conformità rispetto al Codice e/o al Modello 231 .

In aggiunta alle previsioni a carattere generale sopra riportate, il personale deve rispettare le regole di comportamento di seguito riportate riguardanti questioni etiche di particolare rilevanza o specifiche aree di attività. Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, anche se occasionali, consulenti, agenti e mandatari della società del Gruppo. I collaboratori rispettano le disposizioni contenute nel Modello 231 e nel presente Codice ed in particolare, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, i principi etici di riferimento e le regole di comportamento del personale.

3.2.6 Doveri relativi a scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità. Dovrà essere tenuto un sistema di controllo contabile interno atto a garantire che le registrazioni delle transazioni consentano l'elaborazione dei bilanci in conformità con i principi contabili richiesti dalla normativa nazionale applicabile alle società del Gruppo.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività aziendale devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

È proibito istituire fondi occulti o non registrati per qualsivoglia scopo.

Infine, chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

3.2.7 Conflitto di interesse

I dipendenti delle società del Gruppo devono mantenere una posizione di libertà di giudizio, integrità ed imparzialità, evitando che vengano assunte decisioni o svolte attività, non meramente operative, in situazioni, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interesse. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa. Chiunque tra i Destinatari versi in posizione personale o familiare di conflitto di interesse (positivo o negativo, conclamato o anche solo potenziale), dovrà tempestivamente comunicare tale circostanza ai vertici aziendali (se dipendente) ovvero al consiglio di amministrazione o amministratore unico (se consigliere o dirigente), al fine delle necessarie valutazioni e conseguenti determinazioni. I destinatari della comunicazione, qualora la ritengano rilevante, trasferiranno l'informazione all'Organismo di Vigilanza.

Le società del Gruppo, comunque riconoscono e rispettano il diritto dei propri dipendenti, collaboratori e amministratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse aziendale, purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti, collaboratori o amministratori.

3.2.8 Beni aziendali

Il personale delle società del Gruppo è tenuto ad operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà delle aziende, attraverso comportamenti responsabili. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'azienda.

Il personale è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi. Le società del Gruppo, nel rispetto delle leggi vigenti, adottano le misure necessarie al fine di impedire utilizzi difformi degli stessi.

In particolare il personale è tenuto a:

- evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque in contrasto con l'interesse aziendale;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, anche non formalizzate, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti dell'azienda;
- operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e delle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all'ambiente;
- utilizzare i beni di proprietà aziendale, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge, delle normative interne, e dei principi del presente Codice;
- utilizzare i beni di proprietà dell'azienda esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa; comunque, è vietato, salvo quando previsto da normative specifiche o accordi aziendali, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;
- operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo i vertici aziendali e/o l'Organismo di Vigilanza in caso di situazioni anomale;
- in caso di cessazione dalla carica sociale ovvero termine del rapporto di lavoro e/o di collaborazione oppure su richiesta della società, interrompere la fruizione e restituire prontamente tutti i beni aziendali in dotazione.

3.2.9 Uso dei sistemi informatici

Ogni dipendente è tenuto al rispetto delle disposizioni normative in vigore e delle condizioni contenute nei contratti di licenza nonché delle policy aziendali in materia. Soprattutto quelle in tema di sicurezza informatica, di tutela dei segreti aziendali e di separazione e riservatezza dei dati commercialmente

sensibili detenuti dalle società del Gruppo che svolgono attività di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine aziendale.

Ogni dipendente, nell'ambito delle proprie competenze, è altresì tenuto a prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici. Il personale è altresì tenuto a non comunicare le proprie password di accesso al sistema informatico. Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'alterazione del sistema informatico o dei dati dallo stesso gestiti, deve immediatamente darne comunicazione ai vertici aziendali ed all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto.

3.2.10 Regali, omaggi, regalie e altre utilità

Il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettarne da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività aziendale, fatta eccezione per quelle d'uso di modico valore e conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

Il dipendente non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'azienda. Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati. Le offerte di regali e vantaggi di valore non modico devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo.

3.2.11 Rapporti con clienti/utenti

Le società del Gruppo si impegnano a soddisfare i propri Clienti/Utenti in modo imparziale e non discriminatorio e nel rigoroso rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione dei Contratti. Instaurano con i clienti/utenti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

I contratti e le comunicazioni devono essere chiari e formulati con linguaggio accessibile e comprensibile, conformi alle normative vigenti.

Le società del Gruppo si impegnano a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa a eventuali modifiche al contratto, a eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio, a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti/utenti.

Le società del Gruppo si impegnano a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente ed a monitorare periodicamente la qualità del servizio erogato.

Per quanto concerne l'accesso alla propria rete, le società del Gruppo si impegnano a valutare le domande di accesso dei clienti/utenti in linea con le norme speciali del settore del trasporto/distribuzione del gas naturale e del teleriscaldamento ed in particolare con le delibere dell'AEEGSI. Le società del Gruppo inoltre valutano le richieste in modo non discriminatorio, su basi oggettive e in aderenza con i principi e la *best practice* in materia di *antitrust*.

3.2.12 Tutela della riservatezza

Le società del Gruppo tutelano la *privacy* non solo dei clienti/utenti, ma anche dei propri dipendenti secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato.

L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela della *privacy*.

3.2.13 Riservatezza e gestione delle informazioni aziendali (know-how)

Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze custodendo con cura i dati affidatigli.

Ciascun Destinatario deve astenersi dall'utilizzare e/o divulgare a soggetti esterni, concorrenti o mezzi di informazioni, qualsiasi notizia o informazione attinente le attività aziendali presente o programmata che non sia espressamente indicata come pubblica e, quindi, sia riservata. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate informazioni riservate: i progetti di lavoro, compresi i piani commerciali, industriali e strategici, studi, relazioni, le operazioni finanziarie, le strategie commerciali ed operative, le strategie di investimento e di disinvestimento, i dati contabili, finanziari ed economici prima che siano resi pubblici, i manuali e le procedure aziendali, i dati personali dei dipendenti e le banche dati relative ai clienti (in particolare i dati dei consumi di questi ed i prezzi), fornitori, collaboratori e dipendenti, informazioni inerenti l'assetto organizzativo e il *know how* tecnologico, ivi inclusi i disegni ed i progetti sia tecnici che industriali, delle società del Gruppo.

L'obbligo di riservatezza e di non uso di tali informazioni permane anche dopo la cessazione dalla carica sociale ovvero la cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.

Tutta la documentazione (comprese le copie) generata all'interno delle società del Gruppo, ogni informazione ed altro materiale, ottenuti dai destinatari in funzione della propria posizione all'interno delle società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con le stesse, sono e rimangono di proprietà esclusiva delle società del Gruppo. **E' fatto obbligo per tutti i destinatari di rendere prontamente alle società di riferimento i suddetti documenti, informazioni ed i supporti informatici e non in cui si trovano su richiesta della società di riferimento e, in ogni caso, al cessare del rapporto lavorativo o d'affari intercorrente con la stessa.**

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo (i) le informazioni commercialmente sensibili di cui agli artt. 18.2 e 20.1 del TIUF e (ii) le informazioni aziendali riservate (c.d. *know how*) sopra descritte che devono considerarsi esperienze tecniche e commerciali tutelate come segreti industriali ai sensi degli artt. 98 e 99 del codice di propr. industriale.

3.2.14 Obblighi di informazione

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza all'Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative circa violazioni di norme giuridiche, del Codice o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, costituire pregiudizio per l'azienda di appartenenza.

3.2.15 Criteri di condotta per la tutela dell'ambiente di lavoro

Le società del Gruppo si adoperano per creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti coloro che interagiscono con essa condizioni rispettose della dignità, e nel quale le caratteristiche umane, le convinzioni o le preferenze dei singoli non possano dar luogo a discriminazioni, condizionamenti o atti lesivi della persona. L'Azienda si impegna alla tutela della privacy riguardo ai dati attinenti la sfera privata e le opinioni dei lavoratori.

Le società del Gruppo esigono che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne nessuno sia posto in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, abuso di una situazione di inferiorità fisica o psichica, ovvero di una situazione di necessità.

3.3 Criteri di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le società del Gruppo improntano i rapporti con la Pubblica Amministrazione al rispetto della massima trasparenza e correttezza, nel rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, incluse quelle sulla tutela della concorrenza, dei principi fissati nel Codice e del Modello 231 al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato delle società del Gruppo.

A tal fine, l'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, le quali lo faranno con spirito di massima collaborazione.

A tal fine il personale, sia nei rapporti diretti sia tramite email o altri mezzi di comunicazione, deve impegnarsi a:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evitare e condannare comportamenti volti ad ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la società per mezzo di dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Le società del Gruppo vietano al proprio personale, di accettare, promettere od offrire, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o i dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Il personale che riceve direttamente o indirettamente richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto delle società del Gruppo nel contesto dei rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione (italiana o di altri Paesi esteri) o di altre Pubbliche Istituzioni, deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti. La mancata segnalazione sarà considerata grave inadempimento agli obblighi di fedeltà e correttezza.

In particolare, ed in via esemplificativa, nei rapporti con rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e della Pubblica Amministrazione in genere, italiana od estera, è vietato:

- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali o regali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio delle società del Gruppo e/o alterare il funzionamento in qualsiasi modo di sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione.

Se le società del Gruppo utilizzano un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nei suoi confronti sono applicate le medesime direttive valide per i dipendenti e collaboratori. In ogni caso le Società del Gruppo non dovranno farsi rappresentare da un consulente o un soggetto terzo quando si possono creare conflitti d'interesse.

3.4 Criteri di condotta nella gestione dei finanziamenti e partecipazione ad appalti pubblici

Le società del Gruppo, nella richiesta e nella gestione di eventuali agevolazioni, contributi e finanziamenti di qualsiasi natura ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea,

pretendono dai loro dipendenti, collaboratori e amministratori il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza.

A tal fine, il personale a qualsiasi titolo deve:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare i propri interessi e posizioni in maniera oggettiva, trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- evitare e condannare comportamenti volti ad ottenere qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato, o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici, volti ad indurre in errore l'ente erogatore;
- compiere uno scrupoloso controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni rivolte agli enti erogatori al fine di assicurare che i fatti rappresentati e la documentazione a supporto sia veritiera, accurata e completa;
- evitare destinazioni di fondi pubblici, anche di modico valore e/o importo, a finalità diverse da quelle per cui si sono stati ottenuti.

Le società del Gruppo nella partecipazione ad eventuali gare di appalto adottano condotte improntate ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà, e legalità verso l'ente pubblico e gli altri soggetti concorrenti. Nella gestione e partecipazione ad appalti pubblici le società del Gruppo operano nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, ivi inclusa quella *antitrust* nazionale ed europea.

In particolare, Le società del Gruppo ed il proprio personale si asterranno dal tener comportamenti anticoncorrenziali, quali:

- promesse, offerte, dazioni rivolte ai concorrenti al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara, o affinché essi non concorrano, o ritirino l'offerta o presentino offerte palesemente abnormi;
- accordi o pratiche concordate/collusive di qualsiasi genere con i concorrenti, inclusi quelli potenzialmente tali, volti a condizionare la propria partecipazione o non partecipazione alle gare, il prezzo di aggiudicazione/negoziazione, o altre condizioni contrattuali.

Le società del Gruppo si asterranno altresì da qualsiasi offerta, di denaro, utilità, beni di valore, o condizioni di vantaggio anche indiretto ai dipendenti pubblici che promuovono o gestiscono a qualunque titolo appalti o trattative con enti pubblici. Il personale deputato alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione agli appalti pubblici, dovrà:

- trasmettere alle stazioni appaltanti informazioni veritiere;
- garantire la completezza e l'aggiornamento di tali informazioni;
- rispettare, nella trasmissione della documentazione, le tempistiche previste dal Codice degli Appalti e dai bandi pubblici.

In ogni caso le società del Gruppo, i suoi dipendenti, collaboratori e amministratori si impegnano a riferire all'Organismo di Vigilanza e/o al responsabile del programma di *antitrust compliance* del Gruppo qualsiasi notizia di condotte contrarie ai principi sopra esposti di cui essi vengano a conoscenza, anche se tenuti da eventuali concorrenti e/o *partner*.

3.5 Criteri di condotta con Autorità Pubbliche di Vigilanza e loro funzionari

I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

Le società del Gruppo danno piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità.

Nei casi di comunicazione delle Società del gruppo verso istituzioni e Amministrazioni Pubbliche, dati e informazioni trasmessi devono essere accurati, completi e veritieri.

Nell'ambito dei rapporti con le Autorità di controllo e vigilanza il Gruppo assicura la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se dovuti e/o richiesti,

una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza.

In particolare, non possono essere taciute o distorte le informazioni che, in base alla normativa vigente, debbano essere comunicate alle Autorità di controllo e vigilanza.

Le società del Gruppo assicurano agli enti concedenti o committenti un rapporto rispettoso delle leggi e delle procedure di aggiudicazione, nonché l'esatta esecuzione dei contratti di servizio, fornendo informazioni trasparenti e complete nei termini stabiliti dagli enti medesimi o dalla legge o normative specifiche.

E' impegno delle società del Gruppo evitare qualsiasi forma di regalo a funzionari delle autorità di vigilanza o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Gruppo.

È vietato offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento a pubblici funzionari, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri. Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità etc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

3.6 Criteri di condotta nei rapporti con l'autorità Giudiziaria

Le società del Gruppo stanno in giudizio nella persona dei loro legali rappresentanti, che le rappresentano con lealtà e trasparenza, avvalendosi di legali competenti e di specchiata onestà deontologica. In nessun modo, l'importanza della causa potrà giustificare l'esercizio diretto o indiretto di indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire le società del Gruppo nella decisione della vertenza.

3.7 Criteri di condotta nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Le società del Gruppo si astengono da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. Qualsiasi rapporto delle società del Gruppo con le predette organizzazioni e loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

3.8 Criteri di condotta in materia societaria e rapporti infragruppo

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per l'Azienda devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

Il sistema di *gestione societaria* adottato da ciascuna società del gruppo è conforme a quanto previsto dalla legge ed è principalmente indirizzato a:

- rispondere alle aspettative legittime di tutti i soci, con particolare attenzione ai soci di minoranza;
- controllare i rischi;
- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- informare con la massima trasparenza gli *stakeholder* dell'impresa;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri *stakeholder*.

Gli amministratori delle società del Gruppo sono tenuti a:

- prestare tutti un ruolo attivo nel loro incarico, permettendo così alla Società di trarre beneficio dalle loro competenze;
- partecipare in modo continuativo alle riunioni dell'Organo Amministrativo;
- denunciare qualsiasi situazione in cui siano titolari di un interesse per conto proprio o di terzi che li coinvolga, astenendosi

- in presenza delle predette situazioni dal partecipare ai processi deliberativi dell'Organo Amministrativo;

- mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ad altri Organi aziendali o alle Società di Revisione.

I revisori, sia interni che esterni, devono avere libero accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni necessarie per svolgere la loro attività. Inoltre, coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Creditori.

Tutte le società del Gruppo si uniformano per quanto di competenza ai valori espressi nel Codice, e collaborazione leale nel perseguimento degli obiettivi, nell'assoluto rispetto della legge e delle normative vigenti. Ciascuna Società si astiene da comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine della Società stessa o del Gruppo. La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo, in particolare ai fini della redazione del bilancio consolidato e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, nel rispetto dell'ambito di attività di ciascuna Società.

I rapporti economico-finanziari intercorsi fra le diverse società del Gruppo sono gestiti a valori di mercato.

L'attività di direzione e coordinamento è attuata attraverso comunicazioni ufficiali dirette ai deputati organi societari delle società del Gruppo. Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le società del Gruppo devono essere debitamente formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività dei rapporti economici sottostanti e tutela dei rispettivi interessi nonché delle norme sulla separazione funzionale (TIUF) e contabile (TIUC) stabilite dall'AEEGSI.

3.9. Criteri di condotta in materia di concorrenza e rispetto delle norme antitrust

La liberalizzazione dei settori energetici, ambito in cui opera la Società, sta creando dei veri propri mercati dell'energia ed ha permesso il rafforzamento dell'applicazione agli stessi della disciplina generale posta a tutela della concorrenza.

Proseguendo nel proprio impegno a rispettare le norme sulla concorrenza e a contribuire alla diffusione di una cultura d'impresa sulla concorrenza nel merito, la Società ha inserito nella parte generale del Modello un capitolo dedicato all'*antitrust compliance* ed anche ha adottato e/o aggiornato i propri protocolli interni che hanno lo scopo di:

- rendere accessibili ai dipendenti, agli organi societari e ai collaboratori le definizioni e interpretazioni delle norme generali sulla concorrenza di riferimento nonché le disposizioni attuative contenute nei protocolli interni;
- identificare le aree di attività delle società del Gruppo potenzialmente a rischio di violazioni antitrust;
- definire le azioni o i comportamenti che possono essere in contrasto con la disciplina di tutela della concorrenza e adottato dei presidi interni finalizzati ad evitare che tali comportamenti si concretizzino.

3.10 Criteri di condotta in materia di proprietà intellettuale

Il Gruppo agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale legittimamente in capo a terzi, nonché delle leggi, regolamenti e convenzioni, anche in ambito comunitario e/o internazionale, a tutela di tali diritti.

A tal riguardo, tutti i Destinatari dovranno rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi e ad astenersi dall'uso non autorizzato di tali diritti, nella consapevolezza che la violazione degli stessi può avere delle conseguenze negative per il Gruppo. In particolare, i dipendenti ed i collaboratori del Gruppo, nell'esercizio delle proprie attività, dovranno astenersi da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché astenersi dall'importare, commercializzare o comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni distintivi contraffatti o alterati ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Tutti i Destinatari dovranno astenersi dall'utilizzare in modo illecito e/o improprio, nell'interesse proprio, aziendale o di terzi, opere dell'ingegno (o parti di esse) protette ai sensi della normativa in materia di violazione del diritto d'autore.

I software protetti da copyright ed utilizzati dai dipendenti per l'attività delle società del Gruppo non possono essere riprodotti, ad eccezione delle copie effettuate ai fini di back-up, né possono essere riprodotti ad uso personale del dipendente. È infine fatto divieto di utilizzare software non autorizzati sui computer e *devices* di proprietà o in leasing o comunque detenuti dalle società del Gruppo.

3.11 Criteri di condotta in materia ambientale

La politica ambientale delle società del Gruppo nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e che l'ambiente rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi.

4 Diffusione, vigilanza e segnalazioni di violazioni del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, dei collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con le società del Gruppo.

4.1 Conoscenza e comprensione del Codice Etico

Il Codice viene portato a conoscenza delle parti interessate interne ed esterne alle società del Gruppo per mezzo di apposite attività di comunicazione e diffusione. Il Codice Etico viene distribuito a tutti i dipendenti in fase di assunzione ed a tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto di affari con le società del Gruppo.

Internamente al Gruppo, l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice da parte di tutto il personale viene assicurata attraverso programmi di informazione e formazione definiti secondo le regole stabilite dal Modello 231, di cui il Codice è parte integrante. E' nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile diretto o l'Organismo di Vigilanza (OdV) per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento contenute nel presente Codice.

4.2 Vigilanza sul Codice Etico

Le società del Gruppo hanno costituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo avente il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice e del Modello 231 nonché sulla loro implementazione, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla legge.

Come per il Modello 231 l'Organismo di Vigilanza ha il compito di curare l'aggiornamento del Codice, presentando proposte di adeguamento/miglioramento e verificandone l'attuazione.

4.3 Segnalazioni di violazione

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice, le società del Gruppo richiedono a tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice di effettuare una segnalazione.

I Destinatari devono riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione all'Organismo di Vigilanza e/o al responsabile del programma di *antitrust* compliance di Gruppo nei termini descritti al punto 4.5 della Parte Generale del Modello 231.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice, le società del Gruppo garantiscono che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice o delle procedure interne.

Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice ed il comportamento di chi accusi altri dipendenti di violazione, con la consapevolezza che essa non sussiste.

5. Il sistema sanzionatorio

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile.

Le violazioni delle norme del Codice, al pari di quelle del Modello 231 e dei protocolli, potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

Per tutti gli altri *stakeholder* con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali la violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Le società del Gruppo si impegnano a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro adottando i principi e le regole contenute nella sezione 6 della parte generale dei Modelli 231 di ciascuna società.